

Allegato A alla bozza di deliberazione Modifica dell'operazione 4.3.01 "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale" del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia

**Titolo del regime "Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale"**

Il regime comprende la sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, con l'operazione 4.3.01 – "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale" e 4.3.02 "Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi". Le operazioni sono parte del Programma di Sviluppo Rurale di cui alla decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia, approvato con la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184. L'operazione è cofinanziata dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) con dotazione per l'operazione 4.3.01 pari a € 21 milioni, di cui € 9.055.200 quota FEASR e € 11.944.800 quota cofinanziamento nazionale; per l'operazione 4.3.02 pari a € 9 milioni, di cui € 3.880.800 quota FEASR e € 5.119.200 quota cofinanziamento nazionale.

Il regime sarà attuato nel rispetto in toto dell'art. 40 "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale" del regolamento (UE) 702/2014.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2022. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

***Disposizioni specifiche per l'operazione 4.3.01 Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale***

I bandi corrispondenti all'operazione 4.3.01 potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli investimenti per essere ammissibili devono essere in regola con la normativa in materia di tutela ambientale: d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"; legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio"; deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015 - n. X/3826 "Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme previste dalla legislazione regionale.

Le agevolazioni sono rivolte ad investimenti materiali per l'accesso ai terreni forestali come riportato all'art. 40 par. 5 lett. a) del regolamento (UE) 702/2014.

L'adeguamento e il miglioramento delle strade agro-silvo-pastorali è riferito alla classe di transitabilità delle stesse e consiste in interventi di ampliamento della larghezza, della regolazione delle pendenze e del raggio di curvatura dei tornanti, per ottimizzare la transitabilità delle stesse ed aumentarne la sicurezza. Il fondo stradale non può essere asfaltato ma deve essere costituito da materiali naturali.

L'utilizzo di dette strade è regolamentato dai Comuni interessati dalla strada stessa al fine di garantire un corretto accesso alle aree interessate (boschi, pascoli, ecc.).

I beneficiari dell'operazione 4.3.01 sono:

- gli Enti pubblici e i soggetti di diritto pubblico,
- i consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (\*)
- i soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale approvati.

(\*) I consorzi forestali sono le associazioni di proprietari e/o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. Agli stessi soggetti di diritto privato è attribuito specifico riconoscimento da parte della Regione ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" art. 56 (Associazionismo e consorzi forestali)<sup>1</sup>. La loro principale attività è gestire, con le modalità della pianificazione regionale, il territorio a loro conferito nel fascicolo aziendale<sup>2</sup> dai consorziati. La superficie minima conferita (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) deve essere: 1) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o 2) di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

Gli aiuti sono destinati a investimenti materiali connessi a infrastrutture di accesso aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste. Le strade in questione sono di servizio, necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione o l'adeguamento delle foreste:

- realizzazione di strade agro-silvo-pastorali (di classe di transitabilità I e II\*\*) ~~previste~~ **approvati** nei Piani della viabilità agro-silvo-forestale (Piani VASP);
- ~~miglioramento e~~ adeguamento (agli standard di transitabilità I e II) di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo;
- realizzazione di piattaforme tecnologiche per lo stoccaggio del cippato o del legname, ad uso collettivo ~~ad uso collettivo, connesse alla rete viaria forestale e funzionali alla raccolta, deposito e movimentazione del materiale proveniente dal bosco per lo stoccaggio di cippato, e/o legname) (\*\*\*)~~.

(\*\*) Le classi di transitabilità delle strade agro-silvo-pastorali sono definite dalla delibera della Giunta Regionale n. 14016 del 08.08.2003.

~~(\*\*\*) funzionale alle precedenti due tipologie di intervento.~~

~~Non sono ammissibili gli interventi per viabilità con funzione di supporto alle infrastrutture agricole o pastorali.~~

Gli aiuti in osservanza al paragrafo 6 dell'art. 40 del regolamento (UE) 702/2014 finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b).

---

<sup>1</sup> Art. 56 (Associazionismo e consorzi forestali) **1.** La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati. **2.** I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di apicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. **3.** Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. **4.** I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale. **5.** Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali. **6.** La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria. **7.** La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento.

<sup>2</sup> Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dal DPR 503/99 e dal Decreto legislativo 99/2004.

Il capitale circolante non è un costo ammissibile.

In aderenza alle categorie di beneficiari così come definite nella scheda dell'operazione 4.03.01 l'aiuto viene concesso come contributo in conto capitale, nella percentuale massima prevista paragrafo 8 dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 al fine di perseguire l'incremento del carattere multifunzionale delle foreste secondo il prospetto sotto riportato.

	Enti pubblici	Consorzi forestali	Soggetti privati gestori
Realizzazione strade asp	100%	100%	--
Miglioramento di strade asp	100%	100%	80%
Realizzazione di piattaforme di stoccaggio	100%	80%	--

In ogni caso non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, par. 14 del Regolamento (UE) 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

#### ***Disposizioni specifiche per l'operazione 4.3.02 - Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi***

I bandi corrispondenti all'operazione 4.3.02 potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli investimenti per essere ammissibili devono essere in regola con la normativa in materia di tutela ambientale: d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"; legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio"; deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015 - n. X/3826 "Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme previste dalla legislazione regionale.

Gli interventi finanziati con l'operazione 4.03.02 contribuiscono sinergicamente alla fruizione ambientale in modo ecosostenibile e gratuito aumentandone salvaguardia e il pregio ambientale.

Le agevolazioni sono rivolte ad investimenti materiali per l'accesso ai terreni forestali, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica come riportato all'art. 40 par. 5 lett. a) e c) del regolamento (UE) 702/2014.

I beneficiari dell'operazione 4.3.02 sono proprietari pubblici e gestori pubblici di malghe. Nel caso di soggetti che non sono proprietari della struttura oggetto dell'intervento, gli stessi devono garantire la disponibilità del bene per 10 anni.

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'art. 40 del regolamento (UE) sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, relative a infrastrutture al servizio delle malghe:

- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti di approvvigionamento idrico, per uso non irriguo rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);

Allegato A alla bozza di deliberazione Modifica dell'operazione 4.3.01 "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale" del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia

- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- spese generali, sino ad un massimo del 10% dei costi connessi e in relazione agli investimenti ammissibili a finanziamento.

-

I costi per i contratti di leasing non sono finanziati con la presente operazione.

Non sono ammissibili a finanziamento gli impianti fotovoltaici a terra.

Le spese relative all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo della presente operazione.

Relativamente alla produzione di energia, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

L'operazione si applica nelle aree svantaggiate di montagna.

Sono oggetto di finanziamento solo gli interventi coerenti con le strategie e gli obiettivi dei piani di sviluppo territoriale a livello locale, ove esistenti.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell'ambito dell'azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi complessivi aziendali. I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione in coerenza con il reg. 702/2014 art. 40 par. 8 per quanto attiene in particolare la valorizzazione del pregio ambientale delle foreste e l'incremento del carattere multifunzionale delle foreste:

- requisiti qualitativi degli interventi (in ordine decrescente: numero di strutture coinvolte nel progetto comprensoriale, investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dimensione del territorio interessato, diversificazione delle attività, attività di trasformazione);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Aree protette e aree Natura 2000);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Proprietari pubblici, gestori pubblici).

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 90% come consentito dal paragrafo 8 dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 702/2014.